

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 dicembre 1989, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	27,61	125,36 ⁽¹⁾
0712 90 19	27,61	125,36 ⁽¹⁾
1001 10 10	32,83	172,58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 10 90	32,83	172,58 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
1001 90 91	27,99	119,36
1001 90 99	27,99	119,36
1002 00 00	54,03	122,56 ⁽³⁾
1003 00 10	45,03	115,87
1003 00 90	45,03	115,87
1004 00 10	36,43	118,43
1004 00 90	36,43	118,43
1005 10 90	27,61	125,36 ⁽³⁾ ⁽²⁾
1005 90 00	27,61	125,36 ⁽³⁾ ⁽²⁾
1007 00 90	45,03	134,67 ⁽⁴⁾
1008 10 00	45,03	15,69
1008 20 00	45,03	64,09 ⁽⁴⁾
1008 30 00	45,03	0,00 ⁽²⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
1008 90 90	45,03	0,00
1101 00 00	52,92	180,84
1102 10 00	89,37	184,35
1103 11 10	65,47	282,08
1103 11 90	56,37	194,52

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.